

ARTICOLO PER WWW.POLIZIAMUNICIPALE.IT

Rosa Bertuzzi

La Cassazione ha definito la nozione di ESERCIZIO VENATORIO

La Suprema Corte, con Sentenza 7 gennaio 2008, n. 187 ha , ancora una volta, ribadito in che cosa consiste “l’atteggiamento di caccia” sancito espressamente dalla Legge 157/92. E’ stato affrontato il seguente fatto: il prevenuto era stato sorpreso mentre transitava a bordo dell’autovettura , guidata da altra persona, all’interno di una zona di ripopolamento – dove era vietata la caccia -. Gli agenti accertatori avevano affermato di averlo notato sparare dall’autovettura ad un fagiano. L’imputato invece si era difeso sostenendo che, avendo notato un fagiano, era sceso dall’auto per prelevare il fucile che si trovava nel portabagagli; aveva prelevato l’arma ma non aveva avuto il tempo per sparare perché nel frattempo il fagiano si era allontanato. Il Tribunale di primo grado condannava il trasgressore per violazione di cui all’art. 30, comma 1, lett. D) e art. 30, comma 1, lett. D) L. 157/92 perché esercitava la caccia sparando da autoveicoli ed all’interno di area protetta. La Corte di Appello, in riforma alla decisione di primo grado, manifestava perplessità sulle dichiarazioni degli agenti, i quali avevano sostenuto di avere visto l’imputato sparare, e riteneva il trasgressore imputabile per il solo reato di cui all’art. 30, comma 1, lett. D) “esercizio della caccia in aree protette”. Il trasgressore ricorreva in terzo grado, dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale , nel ribadire il contenuto della sentenza della Corte di appello , con Sentenza n. 187 del 2008, ha sostenuto :” *In definitiva il circolare con un fucile in una zona dove la caccia è assolutamente vietata , con l’intenzione di catturare animali, integra inequivocabilmente la contravvenzione contestata*”.

Dello stesso parere è giunta, in merito agli illeciti amministrativi, anche lo scorso anno, altra Sezione della Suprema Corte, sempre in materia di definizione di Esercizio Venatorio (Sentenza n. 12973 del 14 giugno 2007) . Essa ha stabilito espressamente che in tema di sanzioni amministrative in materia di esercizio della caccia, costituisce esercizio venatorio anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, senza che tale attitudine possa considerarsi esclusa dal fatto che i cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio perché aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina. Nella specie il trasgressore era stato colto dagli agenti in atteggiamento di caccia, ovvero con il fucile non riposto nella custodia oltre l’orario consentito ed in un’azienda faunistico venatoria all’interno della quale non era comunque autorizzato a cacciare.

Avv. Rosa Bertuzzi
Funzionario Polizia Provinciale di Piacenza